## ASSOCIAZIONE PER LA CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

### **STATUTO**

## TITOLO I – DELLA DENOMINAZIONE E DELLA SEDE

### **DELL'ASSOCIAZIONE**

## ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

- E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE PER LA CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE" o anche, in forma abbreviata, solo "ASCOFIND ".
   ARTICOLO 2 – SEDE
- 1. L'Associazione ha sede in Milano alla viale Monte Nero, 84 e potrà istituire altrove, in Italia e all'estero, uffici e rappresentanze.

# TITOLO II - DELLO SCOPO E DELLA DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

# ARTICOLO 3 – SCOPO

- 1. L'Associazione ha le seguenti finalità:
- a) l'assunzione della rappresentanza degli interessi di coloro che prestano servizi di consulenza in materia di investimenti in Italia e all'Estero di fronte ad amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, associazioni d'imprenditori, organizzazioni, enti, soggetti pubblici e privati al fine di collaborare alla soluzione dei problemi del settore ed alla tutela di coloro che vi operano;
- b) lo svolgimento e la divulgazione di attività di ricerca e assistenza nel settore relativo alla prestazione

dei servizi di consulenza in materia di investimenti e a tutti gli aspetti normativi ed operativi connessi alla suddetta prestazione, nelle forme ritenute a tal fine più idonee e così anche attraverso l'organizzazione di convegni ed altre manifestazioni, la promozione di corsi e seminari di formazione, la pubblicazione di studi e materiali, l'organizzazione di gruppi di lavoro, la prestazione di attività di consulenza;

- c) la redazione di un Codice Etico di comportamento delle Società di consulenza finanziaria.
- 2. L'Associazione potrà compiere ogni atto od attività necessari od opportuni per il raggiungimento dei propri scopi, anche se non previsti dallo Statuto, e così pure aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari, a tal fine anche concludendo accordi di collaborazione che prevedano integrazione delle attività e modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni. Potrà stipulare convenzioni con enti e soggetti pubblici e privati al fine di fornire loro, gratuitamente o a titolo oneroso, i servizi informativi dell'Associazione.
- 3. L'Associazione svolge la propria attività secondo le norme del presente statuto e, per quanto non previsto, secondo le norme di cui agli artt. 36, 37 e 38 del codice civile.

## ARTICOLO 4 – DURATA

1. L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e, se non sciolta nelle forme previste dalla legge o dal presente Statuto, si intenderà prorogata a tempo indeterminato.

# TITOLO III – DELLE CATEGORIE DI ASSOCIATI, DEI LORO OBBLIGHI E DELLE CONDIZIONI PER LA LORO AMMISSIONE

## ARTICOLO 5 – ASSOCIATI ORDINARI

- 1. I membri dell'Associazione si definiscono ASSOCIATI ORDINARI. Ogni membro è tenuto ad indicare la persona fisica che lo rappresenta in seno all'Associazione.
- 2. Possono far parte dell'Associazione in qualità di ASSOCIATI ORDINARI:
- a) In via prevalente, in conformità con l'art. 145, comma 2, del Regolamento Intermediari della Consob

- n. 20307 del 15 febbraio 2018, le società di consulenza finanziaria abilitate a prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti, ai sensi dall'art. 18 ter del Testo Unico della Finanza e che svolgano tale servizio, e le attività accessorie, come attività principale;
- b) i soggetti,, italiani od esteri, abilitati, ai sensi del Testo Unico della Finanza, alla prestazione dei servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, così come definito nella Direttiva 2014/65/UE e nei relativi Regolamenti di attuazione.
- 4. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di ASSOCIATI AD HONOREM, le persone fisiche che, per il profilo professionale od accademico ne vengano considerati meritevoli. Gli ASSOCIATI AD HONOREM non sono tenuti al versamento della quota annuale e non godono del diritto di voto in seno all'Assemblea degli Associati.
- 5. Gli ASSOCIATI ORDINARI devono offrire, per le caratteristiche patrimoniali proprie o del gruppo di appartenenza, per le esperienze acquisite sul mercato, per la qualificazione dei propri amministratori, adeguate garanzie di idoneità professionale e di stabilità.

## ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- 1. Tutti gli Associati s'impegnano ad osservare il presente Statuto.
- 2. Essi s'impegnano altresì ad osservare, e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il Codice Etico di comportamento dell'Associazione, ogni sua eventuale modifica od integrazione ed in generale le deliberazioni, le decisioni ed ogni altro provvedimento degli organi associativi, nonché a collaborare con l'Associazione stessa per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.
- 3. Gli ASSOCIATI ORDINARI s'impegnano al tempestivo versamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea.
- 4. Il Consiglio Direttivo può deliberare di accettare l'iscrizione a titolo onorario, senza corrispettivo e

senza diritti associativi, delle associazioni che perseguono i medesimi scopi indicati all'art. 3 del presente Statuto.

5. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

- 1. La domanda di adesione all'Associazione dev'essere corredata da apposita scheda informativa redatta secondo il modello predisposto in via generale dal Consiglio Direttivo e deve essere avallata da un membro del Consiglio Direttivo stesso.
- 2. Sull'ammissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, discrezionalmente ed in via insindacabile, il Consiglio Direttivo.
- 3. Salvo che per gli ASSOCIATI AD HONOREM, l'adesione, unitamente alla qualifica di Associato, ha luogo solo ed esclusivamente con il versamento della quota d'ammissione determinata dall'Assemblea; per gli ASSOCIATI AD HONOREM l'adesione ha luogo con la delibera del Consiglio Direttivo.

# TITOLO IV - DELLA PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

# ARTICOLO 8 – PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

- 1. La qualità di Associato si perde:
- a) per morte;
- b) per recesso;
- c) per esclusione.

# ARTICOLO 9 - RECESSO

1. Ogni Membro può recedere dall'Associazione con effetto dal primo giorno dell'anno solare successivo dandone preavviso scritto, a mezzo lettera raccomandata A/R, entro il 30 ottobre dell'anno in corso.

## ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE

- Il Consiglio Direttivo può deliberare, a maggioranza qualificata dei due terzi e con motivazione scritta,
   l'esclusione dell'Associato:
- a) per il venir meno dei requisiti previsti dall'Articolo 5 ovvero per inadempienza agli obblighi previsti dallo Statuto:
- b) per atti che contrastino con lo scopo associativo o ne impediscano o compromettano il perseguimento.
- 2. La delibera di esclusione, con la relativa motivazione, dovrà essere comunicata all'escluso entro i quindici giorni successivi alla delibera stessa, mediante invio di lettera raccomandata A/R.
- 3. Laddove nominato il Collegio dei Probiviri, l'Associato escluso può impugnare la delibera di esclusione solo ed esclusivamente avanti ad esso mediante atto contenente l'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dell'impugnazione medesima, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede dell'Associazione nel termine perentorio dei quindici giorni successivi al ricevimento della delibera di esclusione.
- 4. Il Collegio dei Probiviri decide in tal caso, in qualità di arbitro rituale, con lodo da pronunciarsi secondo equità entro centottanta giorni dall'impugnazione; l'emolumento spettante ai membri del Collegio sarà a carico delle parti secondo le modalità e gli importi stabiliti dal Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera di Commercio di Milano. La sede del lodo sarà quella della sede dell'Associazione e le norme di procedura saranno disciplinate dal Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera di Commercio di Milano.

# ARTICOLO 11 – ESCLUSIONE DI RESTITUZIONI, ABBUONI O QUOTE PATRIMONIALI

1. La perdita della qualità di Associato non dà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né al rimborso delle quote versate o all'abbuono di quelle dovute per l'esercizio in corso.

# TITOLO V – DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI E DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

## ARTICOLO 12 – ORGANI NECESSARI E FACOLTATIVI

- 1. Sono organi necessari dell'Associazione
- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il/i Vicepresidente/i.
- 2. Sono organi facoltativi dell'Associazione:
- a) il Segretario generale;
- b) il Collegio dei probiviri;
- c) il Collegio dei Revisori dei conti.

## CAPO I – DEGLI ORGANI NECESSARI

# ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

- 1. E' competenza dell'Assemblea degli Associati:
- a) approvare il bilancio annuale d'esercizio, preventivo e consuntivo;
- b) deliberare sull'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione, sulle proposte di modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione stessa;
- c) nominare e revocare il Presidente il Vice Presidente o i Vice Presidenti dell'Associazione e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, determinandone di volta in volta il numero dei componenti e l'eventuale compenso;
- d) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri, determinandone di volta in volta l'eventuale compenso;
- e) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e determinarne gli eventuali emolumenti;

- f) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare della quota d'ingresso dovuta dai nuovi Associati e sulla quota annuale a carico degli Associati medesimi, nonché sui termini e le modalità per la loro corresponsione;
- g) approvare il testo del Codice Etico di comportamento predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché ogni sua modifica od integrazione;
- h) modificare la sede dell'Associazione o istituire altre sedi o rappresentanze in Italia o all'estero;
- i) deliberare modifiche od integrazioni allo Statuto;
- j) deliberare lo scioglimento dell'associazione;
- k) adottare ogni altra delibera od iniziativa non riservata alla competenza degli altri organi associativi secondo le previsioni del presente Statuto.
- 2. L'Assemblea degli Associati viene convocata dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, da un Vice Presidente o dal Consiglio Direttivo, con unico avviso contenente l'ordine del giorno, le date e l'ora di prima e seconda convocazione. La data di seconda convocazione non può essere stabilita a distanza di oltre tre giorni dalla data prevista per la prima convocazione. L'avviso deve essere comunicato a tutti gli Associati con qualsiasi mezzo anche telematico non meno di quindici giorni prima della data stabilita per la prima convocazione; nel medesimo termine, e per tutto il periodo antecedente la riunione, l'avviso di convocazione deve altresì essere e rimanere affisso nei locali dell'Associazione. L'ordine del giorno può essere integrato laddove ne faccia congiunta ed identica richiesta scritta almeno un quinto degli ASSOCIATI ORDINARI con lettera raccomandata A/R da recapitarsi presso la sede dell'Associazione entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione; la richiesta dev'essere sottoscritta da tutti coloro che intendono proporre l'integrazione dell'ordine del giorno.

## 3. L'Assemblea si riunisce:

• in via ordinaria entro il 30 giugno di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno

## precedente;

- in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, un Vice-Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati che siano in regola con il pagamento delle quote.
- 4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente; in assenza od impedimento di entrambi, dal più anziano d'età dei presenti. Il Presidente ne governa lo svolgimento.
- 5. Il segretario dell'Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti su proposta del Presidente dell'Assemblea.

## ARTICOLO 14 – DIRITTO DI VOTO IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

- 1. Ogni Associato in regola con il pagamento delle quote ha diritto di partecipare all'Assemblea.
- 2. Ha diritto ad un voto ciascun ASSOCIATO ORDINARIO; gli ASSOCIATI AD HONOREM non hanno diritto di voto né di parola ma hanno diritto di partecipare, oltreché all'Assemblea, ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti dall'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi, di aver accesso alla documentazione prodotta dall'Associazione, nonché di partecipare a convegni, seminari, corsi di formazione ed ogni altro evento organizzato dall'Associazione.
- 3. Ogni ASSOCIATO ORDINARIO deve farsi rappresentare in Assemblea da una ed una sola persona fisica munita di procura speciale scritta da intendersi valida, se del caso, anche in seconda convocazione; la procura speciale conferisce il potere di voto anche se non espressamente menzionato.
- 4. Nessuna persona fisica può rappresentare più di due associati per ciascuna Assemblea.
- 5. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con l'intervento di tanti Associati che rappresentino almeno la metà degli ASSOCIATI ORDINARI aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli ASSOCIATI ORDINARI intervenuti.

- 6. L'Assemblea delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto partecipanti all'Assemblea.
- 7. E' tuttavia necessaria l'approvazione di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, anche se non partecipanti all'Assemblea, per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione.
- 8. Dello svolgimento dell'Assemblea, e delle relative delibere, deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o alternativamente, a scelta del Presidente, deve essere operata apposita registrazione audiovisiva.
- 9. Presso la sede dell'Associazione sono conservati, anche in modalità informatica, i libri contenenti i verbali o le registrazioni audiovisive delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle riunioni degli altri organi dell'Associazione.
- 10. Ciascun Associato ha diritto di consultare il solo libro contenente i verbali o le registrazioni audiovisive delle Assemblee degli Associati.

# **ARTICOLO 15 - PRESIDENTE**

- 1. Il Presidente dura in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'Assemblea degli Associati. 2. Il Presidente:
- a) ha la legale rappresentanza e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo nonché ai provvedimenti disciplinari del Collegio dei Probiviri;
- d) cura i rapporti con il Collegio dei Revisori.
- 3. Salvo che l'Assemblea degli Associati non stabilisca di volta in volta un compenso ai sensi dell'Articolo 13, par. 1, lett c.), la carica di Presidente è gratuita e dà diritto al solo rimborso delle spese che, documentate, siano sostenute nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

## ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra tre e sette, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci, che può anche revocarne il mandato. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza limiti.
- 2. La maggioranza del Consiglio Direttivo è costituita da persone fisiche che ricoprano incarichi dirigenziali o siano membri degli organo sociali degli ASSOCIATI ORDINARI al momento dell'elezione.
- 3. Il Consiglio Direttivo delibera su ogni e qualsiasi questione non riservata all'Assemblea degli Associati ai sensi dell'Articolo 13 ed è a tal fine munito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e segnatamente:
- a) determina le iniziative da assumere nell'interesse generale dell'Associazione e per le sue finalità, nei limiti ed in conformità alle delibere dell'Assemblea degli Associati;
- b) gestisce e coordina l'attività dell'Associazione, dettando i criteri generali da seguire per le spese ordinarie, ivi comprese le assunzioni di personale;
- c) affida ai propri membri, o a soggetti terzi, lo studio e la consulenza per questioni determinate, stabilendone il relativo compenso previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti laddove istituito;
- d) nomina procuratori, con o senza rapporto di dipendenza nei confronti dell'Associazione, anche per singoli atti o determinate categorie di atti;
- e) determina i poteri e le deleghe per gestire e disporre del fondo comune dell'Associazione;
- f) propone all'Assemblea l'ammontare della quota di ammissione per i nuovi Associati nonché della quota annuale per ciascuna categoria di questi;
- g) redige annualmente il bilancio per l'esercizio trascorso nonché quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;

- h) convoca l'Assemblea degli Associati nei casi di cui all'Articolo 13 par. 3;
- i) accetta o rifiuta le iscrizioni;
- j) predispone il testo del Codice Etico di comportamento da sottoporre all'Assemblea e le sue eventuali modifiche od integrazioni;
- 1) nomina e revoca il Segretario Generale;
- m) assume ogni altra delibera od iniziativa prevista dal presente Statuto.
- 4. Salvo che l'Assemblea degli Associati non stabilisca di volta in volta un compenso ai sensi dell'Articolo 13, par. 1, lett c.), la carica di consigliere è gratuita e dà diritto al solo rimborso delle spese che, documentate, siano sostenute nell'esercizio delle funzioni istituzionali.
- 5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno.
- 6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d'età ogni qualvolta lo si ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno tre dei propri membri. La convocazione potrà essere inviata anche per fax od e-mail con un preavviso di almeno otto giorni lavorativi. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno avvenire anche in video o audio conferenza.
- 7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora vi partecipino almeno la metà dei suoi membri ed è presieduto dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano d'età. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 8. Il Consiglio elegge, fra i propri membri, un Segretario con funzioni di verbalizzante. Le deliberazioni debbono sempre constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 17 - MODALITÀ DI NOMINA DEL PRESIDENTE DEL VICEPRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. La nomina del Presidente, Vicepresidente e dei componenti del Consiglio Direttivo avviene per lista di candidati.
- 2. La lista, contenente i nomi del o dei candidati alla carica di Presidente e dei candidati al Consiglio Direttivo, dev'essere depositata presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data prevista per la prima convocazione dell'Assemblea convocata per la relativa delibera. La lista può contenere un numero di candidati alla carica di consigliere anche superiore al numero dei componenti il Consiglio Direttivo.
- 3. Il voto si considera valido solo laddove venga espressa univoca preferenza per una sola determinata lista. Ogni Associato ha inoltre diritto di esprimere la preferenza per un numero di candidati, tra quelli indicati nella lista prescelta, inferiore o pari al numero di Consiglieri da eleggere. Nel caso in cui manchi l'espressa preferenza di una lista ma venga comunque espressa preferenza per uno o più candidati di una sola lista, il voto si riterrà comunque valido ed esso si intenderà espresso per la lista di appartenenza dei candidati preferiti.
- 4. Risulterà eletto a Presidente il candidato a tale carica relativo alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di più candidati alla Presidenza nell'ambito della medesima lista, risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Risulterà eletto Vicepresidente il candidato o i candidati che, dopo il Presidente, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità, verrà eletto il candidato più anziano.

Inoltre risulteranno eletti alla carica di consigliere coloro che, appartenenti alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze fino a concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere; in caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano.

## ARTICOLO 18 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DI SINGOLI CONSIGLIERI

1. E' causa di decadenza, immediata e di diritto, dalla carica di membro del Consiglio Direttivo:

- a) la perdita dell'incarico presso l'ASSOCIATO ORDINARIO persona giuridica di appartenenza al momento dell'elezione;
- b) il recesso o l'esclusione dall'Associazione, in proprio o dell'ASSOCIATO ORDINARIO di appartenenza;
- c) la mancata partecipazione anche non consecutiva, durante i dodici mesi precedenti, alla metà più una delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- d) la revoca del mandato da parte dell'Assemblea degli Associati.
- 4. Qualora, per revoca dimissioni o qualsiasi altra ragione, venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo, il relativo incarico verrà assunto di diritto dal primo dei non eletti, oppure in sua mancanza da un nuovo membro cooptato dal Consiglio Direttivo, la cui nomina verrà ratificata dalla prima riunione dell'Assemblea e che resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio. Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti del Consiglio si riduce simultaneamente ad un numero di membri, ivi compreso il Presidente, inferiore a tre, decade l'intero Consiglio e si deve procedere al rinnovo dello stesso da parte dell'Assemblea degli Associati, che viene convocata senza indugio da uno qualsiasi dei membri, anche se uscente, del Consiglio. Il Consiglio decade altresì nel caso in cui, per revoca dimissioni o qualsiasi altra ragione, venga a mancare il Presidente.
- 5. Il consiglio uscente disbriga, fino all'insediamento del nuovo Consiglio, tutti gli affari di ordinaria amministrazione nonché quelli improrogabili ed urgenti; nel caso di mancanza del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano di età

# ARTICOLO 19 - VICEPRESIDENTE/I

1. L'Assemblea elegge il Vicepresidente che assume tutti i poteri attribuiti dal presente Statuto al Presidente, in caso di sua assenza od impedimento.

2. Le funzioni di Vicepresidente cessano di diritto in caso di decadenza del Consiglio Direttivo, salva la proroga di funzioni previste dall'Articolo 18.5.

### CAPO II – DEGLI ORGANI FACOLTATIVI

### ARTICOLO 20 – SEGRETARIO GENERALE

- 1. Il Segretario Generale:
- a) coordina i rapporti tra l'Associazione ed i singoli Associati;
- b) interviene, su delega del Consiglio Direttivo, nei rapporti tra Associazione ed interlocutori tecnici, istituzionali e privati;
- c) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.
- 2. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo che ne delibera il compenso. Può essere scelto anche tra soggetti esterni all'Associazione, purché di comprovata esperienza e professionalità nell'attività della consulenza finanziaria.
- 3. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche la decadenza del Segretario Generale.Il Consiglio nuovamente eletto può prorogare l'incarico precedentemente affidato al Segretaio Generale.

# ARTICOLO 21 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, persone fisiche, tutti nominati dall'Assemblea degli Associati anche tra soggetti esterni all'Associazione.
- 2. I Probiviri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa in vigore al momento della loro nomina per gli amministratori, direttori generali dirigenti e soci accomandatari delle società di intermediazione mobiliare e debbono possedere competenze di carattere tecnico e giuridico.
- 3. I membri del Collegio dei Probiviri non possono essere membri del Consiglio Direttivo.
- 4. Il Collegio dei Probiviri resta in carica per tre anni ed i membri che lo compongono sono rieleggibili per un massimo di tre mandati, anche non consecutivi.

- 5. Il Collegio dei Probiviri è presieduto a rotazione dai tre membri effettivi, per un periodo di un anno ciascuno.
- 6. In caso di dimissioni o di revoca, i membri restanti procedono, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione del membro mancante mediante cooptazione di un membro supplente che resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'intero Collegio. In caso di mancata approvazione del Consiglio Direttivo, così come nel caso in cui vengano a cessare simultaneamente due Probiviri, il Collegio dovrà essere interamente rinnovato mediante nomina da parte dell'Assemblea degli Associati, che viene senza indugio convocata dal Consiglio Direttivo.
- 7. Fermo quanto previsto dall'Articolo 10.3 e 10.4, i Probiviri hanno competenza su tutte le controversie che possono insorgere tra gli Associati e l'Associazione, o tra gli organi associativi, incluse quelle relative all'interpretazione del presente statuto ed al rispetto del Codice Etico di comportamento. 8. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono riservate.
- 9. La funzione di segretario verbalizzante è affidata di volta in volta ad uno dei membri, che redige il verbale della riunione con le relative decisioni. Il verbale dev'essere sottoscritto dal presidente pro tempore e dal segretario.
- 10. Il Collegio dei Probiviri può essere adito da qualsiasi Associato od organo associativo.
- 11. In via residuale e non esclusiva, il Collegio, ove richiesto, può svolgere funzioni di organo arbitrale per dirimere controversie insorte tra singoli Associati.
- 12. In tali casi il Collegio deciderà, in via irrituale, secondo equità.
- 13. Per le controversie di cui al paragrafo precedente l'emolumento spettante ai membri del Collegio sarà stabilito a carico delle Parti secondo le modalità e gli importi stabiliti dal Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera di Commercio di Milano.

ARTICOLO 22 – COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTI

- 1. Il Collegio verifica la legittimità degli atti di gestione e la regolarità dei conti e del bilancio.
- 2. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da almeno due revisori effettivi e da un supplente, nominati dall'Assemblea tra soggetti anche esterni all'Associazione, che siano dotati di specifiche competenze contabili.
- 3. I revisori restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.
- 4. In caso di dimissioni o di revoca, subentrerà di diritto il membro supplente che resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'intero Collegio. Nel caso in cui, subentrato il membro supplente, venga a cessare uno dei due revisori, il Collegio dovrà essere interamente rinnovato mediante nomina da parte dell'Assemblea degli Associati, che viene senza indugio convocata dal Consiglio Direttivo.

## TITOLO VI – DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E DI BILANCIO

## ARTICOLO 23 – FONDO COMUNE

- 1. Il Fondo comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione.
- 2. Esso è costituito:
- a) dalle quote d'ingresso e dalle quote annuali versate dagli Associati;
- b) dalle eccedenze attive della gestione;
- c) da tutti i contributi ed i beni, mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti dall'Associazione da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendano sostenere l'attività dell'Associazione..
- 3. Le quote annuali devono essere pagate per intero nei termini e con le modalità stabiliti dall'Assemblea degli Associati. In caso di protratto ritardo nel pagamento per oltre un mese, il Consiglio Direttivo dovrà richiedere il pagamento della quota con lettera raccomandata A/R dal ricevimento della quale, e sino al saldo effettivo, decorreranno gli interessi moratori in misura pari al saggio legale aumentato di cinque punti percentuali. Il ritardo protratto per oltre tre mesi, così come l'omessa corresponsione degli interessi all'atto del versamento della quota capitale, saranno causa di esclusione dall'Associazione.

# ARTICOLO 24 - QUANTIFICAZIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE E QUOTE STRAORDINARIE

- 1. L'Assemblea degli Associati può deliberare:
- a) sel'ammontare della quota d'ingresso e della quota annuale sia dovuta eventualmente in misura diversa per ciascuna categoria di Associati;
- b) una riduzione, in misura paritaria per ogni Associato o categoria di Associati, della quota annuale dovuta per il primo esercizio di ingresso nell'Associazione, intendendosi per esercizio quello in corso al momento dell'accettazione dell'iscrizione da parte del Consiglio Direttivo;
- c) una riduzione, in misura paritaria per ogni Associato o categoria di Associati, della quota annuale dovuta per il primo esercizio di ingresso nell'Associazione pro rata temporis nel caso in cui la richiesta di iscrizione pervenga successivamente al 30 giugno di ciascun anno.
- 2. Il Consiglio Direttivo può deliberare, in caso di necessità, il versamento da parte degli Associati di quote straordinarie in misura complessivamente non superiore alla quota annuale ordinaria, determinandone anche tempi e modalità.

## ARTICOLO 25 - ESERCIZIO

- 1. L'esercizio associativo coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla compilazione della proposta di bilancio, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti laddove costituito. La proposta di bilancio è presentata all'Assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, e dev'essere comunicata a tutti i membri unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- 2. Durante la sua vita, l'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

3. Ciascun Associato ha diritto di prendere visione dei bilanci che restano depositati, a disposizione degli Associati stessi, presso la sede dell'Associazione.

## TITOLO VII - DELLO SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

# ARTICOLO 26 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione si verifica:
- a) quando, per effetto di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, viene meno la pluralità degli Associati salvo che essa non sia ricostituita nel termine di sei mesi;
- b) su delibera dell'Assemblea degli Associati.

# ARTICOLO 27 – LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL FONDO COMUNE

- 1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del Fondo comune sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei conti e sottopone la proposta di destinazione dell'eventuale residuo all'approvazione dell'Assemblea.
- 2. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa disposizione di legge, ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.